

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PER

UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NEI SETTORI DELL'ETNOGRAFIA, ETNOMUSICOLOGIA, ANTROPOLOGIA VISUALE E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Milano in Piazza Città di Lombardia 1, CAP 20124 – C.F. 80050050154, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____

E

Il soggetto Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con sede a Milano, in via Noto n. 6

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 25 ottobre 2016 n. 25 *Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo*, e in particolare l'art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale), ai sensi del quale la Regione Lombardia promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale, e l'art. 22 (Archivio di Etnografia e Storia Sociale), che individua nell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) lo strumento attraverso il quale la Regione Lombardia promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro con particolare attenzione ai beni etnoantropologici e al patrimonio culturale immateriale, attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo;
- Regione Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche Codice di tutela dei beni culturali e del paesaggio in particolare l'art. 1 comma 3, ai sensi del quale la Regione Lombardia assicura e sostiene la conservazione del patrimonio culturale e ne favorisce la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia garantisce la pubblica fruizione e valorizzazione dei fondi fotografici, sonori e audiovisivi di proprietà regionale attraverso attività di acquisizione, studio e ricerca sul campo, digitalizzazione e catalogazione;

- il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano promuove ricerche e azioni di valorizzazione delle pratiche culturali di Milano e della Lombardia, soprattutto nell'ambito delle attività del Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale (LEAV), con ricadute anche di tipo didattico, in particolare in sinergia con l'insegnamento di Etnomusicologia del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali;
- il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, grazie alla donazione della famiglia Leydi, ha acquisito nel 2018 il fondo cartaceo Roberto Leydi, contenenti tutti i materiali cartacei e i documenti relativi alla sua lunga attività di ricerca e promozione culturale, rivolta in buona parte alla Lombardia e a Milano, città dove ha sempre vissuto;
- il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e Regione Lombardia hanno promosso una collana di pubblicazioni, con l'editore Squilibri, finalizzate alla valorizzazione dei materiali di AESS, di cui sono usciti 5 numeri tra il 2008 e il 2015 (<https://www.squilibri.it/catalogo/aess.html>);
- il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e Regione Lombardia hanno stipulato una precedente Convenzione, sottoscritta il 22 maggio 2003 – repertoriata il 9 giugno 2003 n. 5510/RCC, secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. VII/11370 del 29 novembre 2002 per lo studio, la valorizzazione e la pubblicazione di materiali provenienti dal ricco patrimonio documentario dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia;
- ritenuto opportuno rinnovare una collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione della documentazione relativa ai beni etnoantropologici e al patrimonio culturale immateriale conservata presso l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia;
- identificate le attività di interesse comune per Regione Lombardia e per l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con particolare riferimento alle seguenti azioni:
 1. studio e valorizzazione dei materiali storici e contemporanei di AESS, relativi ai beni etnoantropologici e al patrimonio culturale immateriale, alle pratiche culturali della città di Milano e della Regione Lombardia, con una particolare attenzione verso i materiali sonori, filmici e fotografici;
 2. promozione di nuove ricerche e nuovi progetti su Milano e il territorio lombardo, con particolare attenzione ai beni etnoantropologici e al patrimonio culturale immateriale, alle pratiche rituali, culturali, alle dinamiche e ai processi di trasformazione in atto, legati alle trasformazioni in corso a livello sociale;
 3. studio e valorizzazione dei materiali relativi all'attività di Roberto Leydi conservati sia presso AESS che presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni che conservano materiali di Leydi, in particolare con il Centro di Dialettologia ed Etnografia di Bellinzona e la Paul Sacher Stiftung di Basilea;

4. realizzazione, nell'ambito del progetto "Digital Archives" – FSE POR 2014- 2020 – coordinato dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia, e in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, della selezione dei materiali del Fondo Leydi per un avvio della riproduzione digitale dei documenti, per facilitare la consultazione e la valorizzazione del Fondo;
5. promozione di ricadute didattiche e di ricerca in ambito universitario dello studio dei materiali, mediante attività seminariali e promozione di tesi di laurea nell'ambito del settore dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale;
6. realizzazione di attività divulgative e promozionali, in collaborazione con enti e istituzioni lombarde, nazionali e internazionali;
7. disseminazione dei risultati mediante pubblicazioni di elevata qualità scientifica, in linea con quanto effettuato con le pubblicazioni promosse in passato.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

tra

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e Regione Lombardia – Struttura Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale, Archivio di Etnografia e Storia Sociale convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nei settori dell'etnografia, etnomusicologia, antropologia visuale e del patrimonio culturale immateriale, al fine di realizzare studi, ricerche, iniziative culturali e scientifiche di mutuo interesse, così come indicato nelle premesse del presente Accordo.

Articolo 2 – Responsabili dell'Accordo

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Nicola Scaldaferrì. Regione Lombardia indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dirigente pro tempore della Struttura Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto del presente Accordo, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte, verrà individuato sotto la supervisione dei responsabili scientifici, così come indicati nell'allegato A al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 4 – Istituzione di un tavolo di lavoro

Le Parti potranno istituire, al fine di realizzare studi, ricerche, iniziative culturali e

scientifiche di mutuo interesse, così come indicato nelle premesse del presente Accordo, un Tavolo che segua l'andamento dei lavori e il monitoraggio delle azioni di volta in volta programmate e, sulla scorta degli esiti delle attività, sia responsabile della redazione degli eventuali prodotti previsti.

Il Tavolo è composto dai responsabili scientifici, così come indicati nell'allegato A al presente Accordo; ai lavori del Tavolo possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei contesti cui l'attività prevista è rivolta, quali esperti esterni, oltre ad eventuali altri soggetti o Istituti individuati come partner delle attività di ricerca.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo in via automatica, salvo diverso accordo tra le parti.

Il responsabile individuato dal Dipartimento per la realizzazione delle attività del presente Accordo e il Dirigente della Struttura regionale competente o suo delegato, concorderanno e verificheranno:

- gli sviluppi di ogni azione relativa alle attività del presente Accordo
- ogni iniziativa pubblica promozionale;
- i testi delle comunicazioni e le bozze di eventuali materiali pubblicitari;
- l'apposizione sui materiali illustrativi, informativi e le eventuali pubblicazioni del marchio dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia e del marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Rosa Camuna) e dal logotipo (scritta "Regione Lombardia"). La riproduzione del marchio della Regione Lombardia deve attenersi rigorosamente alle indicazioni del "Brand Book" di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. X/7710 del 15.01.2018.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

Il presente Accordo non comporta alcun onere per il Dipartimento in conseguenza

dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione da Regione Lombardia. Similmente il presente Accordo non comporta alcun onere per Regione Lombardia in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Dipartimento.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Regione Lombardia garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi di Regione Lombardia e del personale e collaboratori della stessa.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello di Regione Lombardia che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di Regione Lombardia e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di Regione Lombardia, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata dell'Accordo e procedure di rinnovo

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo che si rendessero necessarie, saranno concordate tra le parti.

Al termine dell'Accordo il Dipartimento e Regione Lombardia redigeranno una

relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione dell'Accordo

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte dell'Accordo già eseguito.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università e Regione Lombardia, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Regione Lombardia si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Similmente l'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti da Regione Lombardia unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Università e Regione Lombardia si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Articolo 12 – Controversie

Le parti si impegnano a ricercare in via bonaria la composizione di eventuali contrasti nell'applicazione e interpretazione del presente atto. Nel caso di una controversia insanabile le parti convengono sulla competenza esclusiva del Foro di Milano con ciò escludendo la competenza dei Fori alternativi ex artt. 18 e 20 c.p.c.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, sottoscritto e firmato

Milano,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Elio Franzini

PER REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE PRO TEMPORE DELLA STRUTTURA PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE

Claudio Gamba

ALLEGATO A – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Edificio: Polo didattico di via Noto 8

Piano: 5

Stanze: LEAV; sede del Fondo Roberto Leydi

Attrezzature: Attrezzature audiovisive del LEAV

Personale

nominativo: Nicola Scaldaferrì

qualifica: Professore Associato

REGIONE LOMBARDIA – D.G. AUTONOMIA E CULTURA – STRUTTURA PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE

Edificio: CB 01

Piano: 1, Nucleo 4

Stanze: Archivio di Etnografia e Storia Sociale, Biblioteca Marzio Tremaglia

Attrezzature: Attrezzature audiovisive dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale

Personale

nominativo: Agostina Lavagnino

qualifica: Posizione Organizzativa VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE, DELL'ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE (AESS) E DEGLI ECOMUSEI